



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Giudice

Roberto **ANGIONI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **31838** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione
Veneto nei confronti di

- **MARCATO MATTIA**, (CF MRC MTT 82B11 G224Z) nato l'11 febbraio
1982 a Padova, residente a Roccaraso (AG) in Località Quarto del Barone
n.1, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, nonché quale
legale rappresentante della **SOCIETA' AGRICOLA ZABIOS DI**
MARCATO MATTIA E C. S.S. (P.IVA 05021580286), con sede in Ponte
San Nicolo (PD), in Viale del Lavoro n. 18, e della **SOCIETA' AGRICOLA**
SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA E C S.S. (P.IVA
05021420285) con sede in 2 Correzzola (PD), via Sant'Agostino n. 4, e
BOUIY FATIHA nata in Marocco il 28/04/1983, residente a Conselve, Via

	Terrassa n. 1 int 4 (C.F. BYO FTH 83D68 Z330V) tutti rappresentati e difesi	
	dall'Avv. Diana Baraldo del Foro di Padova (C.F. BRLDNI71T70G2224K,	
	con studio in Padova Via Dante 80, PEC	
	diana.baraldo@ordineavvocatipadova.it);	
	- MARCATO ULISSE (C.F. MRC LSS 56T02 D040Y), nato a Correzzola	
	(PD) il 2/12/1956 e residente in Padova, Via Fratelli Bandiera 5, in proprio e	
	quale legale rappresentante della società PASCOLI ALTI S.r.l. (P.IVA	
	04157950280), con sede in Piove di Sacco (PD), Via A. Valerio n. 51	
	rappresentati e difesi dall'Avv. Ferdinando Bonon del Foro di Padova (C.F.	
	BNNFDN52T29A296J), con studio in Padova Via Dante 80, PEC	
	ferdinando.bonon@ordineavvocatipadova.it ;	
	SCARABELLO SANDRO , nato a Conselve (PD) 11.12.1981 e ivi	
	residente in Via Levà n. 8 (c.f. SCRSDR81T01C964G), rappresentato e	
	difeso dall'Avv. Umberto Perilli, del Foro di Padova (c.f.	
	PRLMRT68B16L483H), con studio in Conselve (PD), Via Vittorio	
	Emanuele II n. 2/A, pec: umberto.perilli@ordineavvocatipadova.it e-mail:	
	umberto.perilli@gmail.com SCARABELLO;	
	Visti il ricorso per sequestro conservativo depositato dalla Procura regionale	
	presso questa Sezione giurisdizionale in data 27 dicembre 2022, nei	
	confronti di MARCATO ULISSE, MARCATO MATTIA, SOCIETA'	
	AGRICOLA ZABIOS DI MARCATO MATTIA E C. S.S., SOCIETA'	
	AGRICOLA SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA E C. S.S.,	
	PASCOLI ALTI s.r.l., i decreti presidenziali n.1/2023 e n. 2/2023, la	
	documentazione allegata dalle parti, le ordinanze del Giudice designato	
	n.2/2023 del 15 febbraio 2023, le ordinanze fuori udienza n.1/2023 del 1°	
	2	

	febbraio 2023, n.2/2023 e n.3/2023 del 10 febbraio 2023, n.4/2023 del 20	
	febbraio 2023 del Giudice designato, e l’ordinanza n.7/2023 del Giudice	
	designato, che ha definito la fase cautelare;	
	Visti il reclamo proposto in data 11 maggio 2023 avverso l’ordinanza del	
	giudice designato n.7/2023 e l’ordinanza collegiale n.21/2023 che ha definito	
	la relativa fase cautelare;	
	Visto l’atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa	
	Sezione Giurisdizionale in data 20 maggio 2023;	
	Viste le memorie di costituzione in giudizio dei convenuti, depositate,	
	unitamente alla documentazione allegata, presso la Segreteria di questa	
	Sezione Giurisdizionale nelle date del 25 e 26 ottobre 2023;	
	Esaminati gli atti tutti della causa;	
	Uditi , nella pubblica udienza del 16 novembre 2023, come da separato	
	verbale, il giudice relatore, Cons. Roberto Angioni, il Pubblico Ministero	
	nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, l’Avv.	
	Umberto Perilli nell’interesse di SCARABELLO SANDRO, l’Avv. Diana	
	Baraldo nell’interesse BOUIY FATIHA e di MARCATO MATTIA, in	
	proprio e quale titolare dell’omonima ditta individuale, nonché quale legale	
	rappresentante della Società Agricola ZABIOS di MARCATO MATTIA e	
	C. s.s. e della Società Agricola SANTA LUCIA di MARCATO MATTIA e	
	C. s.s., e l’Avv. Ferdinando Bonon nell’interesse di MARCATO ULISSE, in	
	proprio e quale legale rappresentante della società PASCOLI ALTI S.r.l.;	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in data 20.06.2023, la Procura erariale	
	conveniva in giudizio i Sigg.ri MARCATO ULISSE, MARCATO MATTIA,	
	3	

	quest'ultimo anche in qualità di titolare della omonima ditta individuale,	
	SCARABELLO SANDRO, BOUIY FATIHA, la SOCIETA' AGRICOLA	
	ZABIOS DI MARCATO MATTIA E C. S.S., la SOCIETA' AGRICOLA	
	SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA e C S.S. e la Società PASCOLI	
	ALTI s.r.l., tutte in persona del loro legale rappresentante, per vederli	
	condannare in via solidale al risarcimento del danno erariale, quantificato in	
	complessivi euro 3.896.541,00 , in favore di AVEPA (Agenzia Veneta per i	
	Pagamenti in Agricoltura), AGEA (Agenzia per le Erogazioni in	
	agricoltura), APPAG (Agenzia Provinciale per i pagamenti della Provincia	
	Autonoma di Trento) e OPPAB (Organismo Pagatore della Provincia di	
	Bolzano), nonché della Regione del Veneto e delle Province Autonome di	
	Trento e di Bolzano, per l'illecita percezione di contributi pubblici, di	
	origine europea, a valere sul Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA),	
	ottenuti negli anni 2016-2020 in assenza di titoli legittimanti, anche a seguito	
	dell'illecita trasmissione di titoli conseguiti mediante l'accesso gratuito alla	
	Riserva Nazionale dei titoli.	
	II. Come meglio in dettaglio specificato in citazione, riferiva la Procura	
	erariale che da accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza - che avevano	
	anche dato origine a parallelo procedimento penale attualmente pendente	
	davanti al Tribunale di Padova - era risultato che sig.ri MARCATO ULISSE	
	e MARCATO MATTIA, attraverso i due prestanome SANDRO	
	SCARABELLO e FATIHA BOUIY, intestatari di azienda agricole	
	appositamente costituite, negli anni 2015 e 2016 avevano conseguito	
	indebitamente innumerevoli titoli a valere sul fondo nazionale riservato ai	
	nuovi agricoltori ed i relativi contributi. I titoli venivano poi	
	4	

	successivamente trasferiti alle società dei due imprenditori padovani, i quali,	
	per l'effetto, avevano così potuto fruire, in proprio, anche dei relativi	
	contributi negli anni tra il 2017 e il 2020.	
	Secondo la Procura regionale dagli accertamenti svolti emergeva anzitutto la	
	sostanziale compartecipazione (se non il completo accaparramento) delle	
	provvidenze pubbliche percepite dalle aziende SCARABELLO e BOUIY da	
	parte dei Marcato - attraverso una serie di operazioni finanziarie e negoziali	
	tutte dirette a far transitare i contributi ed i titoli percepiti dalle aziende	
	agricole neocostituite al Gruppo Marcato - nonché il sostanziale	
	accentramento della gestione amministrativa, imprenditoriale e finanziaria	
	delle predette due aziende nelle mani degli stessi Marcato.	
	III. In particolare, in riferimento alla posizione di SCARABELLO	
	SANDRO:	
	a) quanto alla consistenza della ditta:	
	- in data 10.5.2015, questi aveva aperto l'omonima ditta individuale	
	esercitante l'attività di coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi	
	oleosi, con sede legale in Conselve;	
	- in data 14.5.2015, aveva stipulato tre contratti di affitto di fondo rustico,	
	della durata di sette mesi, in provincia di Bolzano, in provincia di Perugia e	
	dell'Aquila, con la PASCOLI ALTI S.r.l.	
	- in data 3.7.2015, aveva acquistato 397 capi ovini dalla società Marcato	
	S.S.;	
	- in data 11.8.2015, aveva acquistato 172 capi ovini da Massimiliano Sforza,	
	poi trasferiti in data 2.5.2017, alla società agricola ZABIOS di MARCATO	
	MATTIA;	
	5	

	- in data 21.9.2015, aveva acquistato dalla società agricola Pizii di	
	Giambattista e C. S.S., 198 capi ovini, trasferiti in data 15.6.2016, alla	
	PASCOLI ALTI s.r.l.;	
	- in data 10.5.2016, aveva stipulato con la PASCOLI ALTI s.r.l. tre contratti	
	di affitto di fondi rustici siti in provincia di Perugia, di Terni e dell'Aquila	
	sino alla data del 31.12.2016;	
	- nel giugno del 2016 aveva acquisito in proprietà 35 capi bovini dalla	
	società Amici di Nazareno (con sede a Norcia), i quali, in data 3.7.2017, a	
	distanza di appena un anno, erano stati trasferiti alla società Agricola	
	ZABIOS di MARCATO MATTIA e C.S.S.;	
	- in data 9.6.2016, aveva acquistato 90 cavalli/asini dalla società Amici di	
	Nazareno.	
	- nel 2015, aveva presentato Domanda Unica di Pagamento ad AVEPA e	
	richiesta di accesso gratuito alla Riserva Nazionale dei Titoli ad AGEA	
	ottenendo premi per un totale di euro 607.642,75, nonché n. 1367 titoli della	
	Riserva;	
	- nel medesimo anno aveva presentato sia all'APPAG (Agenzia Provinciale	
	per i pagamenti della Provincia Autonoma di Trento) che all'OPPAB	
	(Organismo Pagatore della Provincia di Bolzano) domanda per ottenere i	
	pagamenti Agro-Climatico, Agricoltura Biologica e Indennità compensativa,	
	ricevendo contributi per, rispettivamente, euro 12.420,00 ed euro 21.583,00	
	da APPAG, ed euro 3.142,81 da OPPAB;	
	- aveva ricevuto da AVEPA ulteriori euro 18.620,00;	
	- aveva percepito nel complesso contributi comunitari per euro 663.408,00, e	
	in data 14.5.2016 aveva ceduto 680 titoli a MARCATO MATTIA per il	
	6	

	fornitori dell’Azienda SCARABELLO), con causale “ <i>acconto</i>	
	<i>compravendita titoli</i> ”;	
	- nessuna ulteriore somma era poi pervenuta, per la suddetta compravendita,	
	il cui corrispettivo, come già evidenziato, era stato pattuito in euro	
	75.000,00;	
	- era stato effettuato un ulteriore versamento in contati sul conto, per euro	
	1.342,14, sempre da MARCATO MATTIA, utilizzato per pagare un Mod.	
	F24;	
	- era stato disposto un bonifico di euro 90.000,00 in favore della ZABIOS,	
	con causale “ <i>conferimento</i> ”;	
	- era stato bonificato, dallo stesso SCARABELLO, utilizzando il proprio	
	conto corrente personale, l’importo di euro 12.421,00, ricevuto dall’APPAG,	
	“ <i>stornato</i> ” già il giorno successivo, tramite bonifico bancario, all’Azienda	
	agricola ZABIOS, come trasferimento contributo;	
	- correlativamente, si accertava che l’importo di euro 275.000,00 bonificato	
	da SCARABELLO alla suddetta società, a titolo di conferimento, era stato	
	trasferito a MARCATO MATTIA con la causale “ <i>acconto utili a favore di</i>	
	<i>MARCATO MATTIA</i> ” e da questi, poi ulteriormente, trasferito alla	
	PASCOLI ALTI S.r.l.	
	- il conteggio delle somme acquisite dai Marcato dal conto della ditta	
	SCARABELLO, alimentato esclusivamente dalle provvidenze pubbliche	
	erogate da AVEPA e AGEA esponeva flussi finanziari verso la ditta	
	SCARABELLO provenienti dal gruppo dei Marcato, con un saldo in favore	
	di questi ultimi pari ad euro 341.200,00 mentre dell’importo di euro	
	75.000,00, pattuito per la vendita da parte della ditta SCARABELLO ai	
	8	

	Marcato di n. 680 titoli della Riserva Nazionale, risultava corrisposto solo il	
	limitato ammontare di euro 18.000,00. (Nel dettaglio i prelevamenti eseguiti	
	dal conto erano i seguenti: euro 470.500,00, a titolo di anticipazione sugli	
	utili, di cui euro 200.000,00 trasferiti alla PASCOLI ALTI S.r.l., a titolo di	
	finanziamento della società, ed euro 270.500,00, incassati da MARCATO	
	MATTIA; euro 25.500,00 a seguito di prelevamenti privi di causa dal conto	
	dell'Azienda ZABIOS; euro 24.500,00 prelevati direttamente dal conto della	
	ditta individuale da MARCATO MATTIA);	
	c) I soggetti sentiti, quali persone informate sui fatti nel corso delle indagini	
	penali, avevano confermato la fittizia interposizione della ditta di	
	SCARABELLO Sandro: Sauro Rossi, che si era occupato del trasporto del	
	bestiame acquistato dalla ditta SCARABELLO, e la dott.ssa Anastasia	
	Domesi, veterinaria incaricata di seguire gli animali in dotazione alla ditta	
	SCARABELLO, avevano infatti dichiarato di non aver avuto mai contatti	
	con il titolare della stessa, ma di essersi rapportati sempre con i Marcato e	
	con la società PASCOLI ALTI S.r.l.;	
	d) In ultimo, anche l'esame delle conversazioni chat ed e-mail dei telefoni	
	cellulari in uso a questi ultimi e dei pc della PASCOLI ALTI S.r.l.	
	confermava il forte controllo esercitato dai Marcato sull'intera attività della	
	ditta SCARABELLO e di quella di FATIHA BOUIY.	
	IV. Esponeva poi la Procura regionale in riferimento alla posizione di	
	BOUIY FATIHA:	
	a) quanto alla consistenza della ditta:	
	- in data 11.5.2015, aveva aperto l'omonima ditta individuale esercente	
	l'attività di coltivazione mista di cereali, legumi da granella e semi oleosi,	
	9	

	con sede legale in Conselve;	
	- in data 14.5.2015, aveva stipulato un contratto di affitto di fondo rustico,	
	della durata di sette mesi, in località in provincia dell'Aquila, con la	
	PASCOLI ALTI S.r.l.;	
	- in data 10.5.2016, aveva stipulato due contratti di affitto di fondo rustico,	
	della durata di un anno circa, in località in provincia dell'Aquila, con la	
	PASCOLI ALTI S.r.l.;	
	- in data 1.5.2017, aveva stipulato un contratto di affitto di fondo rustico,	
	della durata di sei mesi, in località in provincia dell'Aquila, con la PASCOLI	
	ALTI S.r.l., del quale, tuttavia, non risultavano né la fattura né il pagamento;	
	- in data 15.5.2015, aveva acquistato un cavallo dalla PASCOLI ALTI S.r.l.,	
	del quale risultava aver perso la disponibilità in favore di un allevamento	
	riconducibile alle società del Gruppo Marcato in data 14.5.2016;	
	- in data 28.7.2015, aveva acquistato 41 asini dalla PASCOLI ALTI S.r.l.;	
	- in data 1.9.2015, aveva acquistato 691 ovini dalla PASCOLI ALTI S.r.l.,	
	poi pervenuti, attraverso un passaggio intermedio (un primo trasferimento	
	all'Azienda Agricola 5 Miglia, sempre dei Marcato), a MARCATO	
	MATTIA in data 6.5.2017;	
	- in data 23.11.2015, presso le stalle della PASCOLI ALTI S.r.l. risultava la	
	disponibilità di alcuni capi di bestiame (8 ovini) in favore della ditta BOUIY,	
	dei quali 7 venivano venduti alla società 5 Miglia e, dopo essere stati	
	nuovamente acquistati dalla ditta BOUIY, pervenivano a tale Nazario	
	Ciaravella (per questo trasferimento non è stata rinvenuta alcuna	
	documentazione fiscale né risultavano effettuati pagamenti) e uno alla	
	PASCOLI ALTI S.r.l.;	

	pagamenti nelle more dell'accredito dei contributi da parte di AGEA ed	
	AVEPA;	
	- utilizzando le provvidenze pubbliche pervenute sul conto, erano stati	
	disposti cinque bonifici, per un importo complessivo di euro 429.000,00 in	
	favore dell'Azienda Agricola SANTA LUCIA con la causale	
	"conferimento";	
	- il MARCATO MATTIA aveva effettuato 11 prelevamenti sul conto, per	
	complessivi euro 30.500,00;	
	- correlativamente, si accertava che sul conto corrente intestato all'Azienda	
	Agricola SANTA LUCIA: i) erano pervenuti i contributi comunitari, legati	
	ai titoli acquisiti dalla ditta individuale BOUIY, in ragione del conferimento	
	dell'azienda di quest'ultima, per un importo complessivo di euro 651.808,00;	
	ii) con la relativa giacenza, oltre al pagamento dei fornitori, erano stati	
	disposti numerosi bonifici (in totale 9), per l'importo complessivo di euro	
	325.000,00, con la causale "acconto utili"; iii) con 12 operazioni,	
	MARCATO MATTIA aveva prelevato dal conto un totale di euro 31.500,00;	
	iv) con bonifico bancario, era stato disposto un versamento di euro 35.000,00	
	sul conto cointestato ai Marcato presso il Monte dei Paschi di Siena.	
	- sul conto corrente della ditta BOUIY, figuravano solo due prelievi da parte	
	della titolare dell'azienda, mentre tutte le altre operazioni risultavano	
	effettuate da MARCATO MATTIA da e verso sé stesso o le società del	
	gruppo, con un saldo, a favore dei Marcato, pari ad euro 428.446,70;	
	- il conteggio delle somme acquisite dai Marcato dal conto della ditta	
	BOUIY, alimentato esclusivamente dalle provvidenze pubbliche erogate da	
	AVEPA e AGEA esprimeva: euro 356.000,00, a titolo di anticipazione sugli	

	utili, euro 30.500,00 prelevati direttamente dal conto in questione ed euro	
	35.000,00, trasferiti, con bonifico, sul conto cointestato ai Marcato, dal conto	
	dell'Azienda SANTA LUCIA, con la provvista creata mediante i vari	
	conferimenti in denaro effettuati dalla ditta BOUIY;	
	c) i soggetti sentiti quale persone informate sui fatti nel corso delle indagini	
	penali avevano confermato la fittizia interposizione della ditta BOUIY	
	FATIHA: il sig. Sauro Rossi, che si era occupato del trasporto del bestiame	
	acquistato dalla ditta, la dott.ssa Letizia Moro, veterinaria incaricata di	
	seguire gli animali in dotazione alla ditta, avevano infatti dichiarato di non	
	aver avuto mai contatti con il titolare della stessa, ma di essersi rapportati	
	sempre con i Marcato e con la società PASCOLI ALTI s.r.l.	
	Al contempo, il sig. Renato Marcato, coniuge della sig.ra FATIHA e cugino	
	di ULISSE Marcato, aveva riferito che la moglie non aveva mai affittato	
	terreni direttamente perché non aveva disponibilità finanziarie, ma che era	
	stato, invece, il cugino ad acquistare il bestiame, a trovare il terreno dove	
	farle pascolare e a gestire l'azienda;	
	d) in ultimo, anche l'esame delle conversazioni chat ed e-mail dei telefoni	
	cellulari in uso a questi ultimi e dei pc della PASCOLI ALTI S.r.l.	
	confermava il forte controllo esercitato dai Marcato sull'intera attività della	
	ditta.	
	V. Osservato ulteriormente che anche la società capogruppo, la PASCOLI	
	ALTI s.r.l., aveva beneficiato di somme di provenienza pubblica (euro	
	400.000,00) - pervenute prima alle Aziende Agricole ZABIOS e SANTA	
	LUCIA, per effetto di diversi conferimenti in denaro da parte della ditta	
	SCARABELLO e della ditta BOUIY, poi a MARCATO MATTIA per	
	13	

	effetto di una non meglio precisata “anticipazione sugli utili” a fronte di	
	incasso, da parte dello SCARABELLO di somme irrisorie - la Procura	
	erariale evidenziava che le società del Gruppo Marcato, a seguito del	
	trasferimento, di fatto gratuito, dei titoli percepiti da SCARABELLO	
	SANDRO e BOUIY FATIHA avevano percepito indebitamente i relativi	
	contributi sino alla scoperta della truffa da parte della Guardia di Finanza.	
	Ne derivava, nel complesso, un danno erariale quantificabile in euro	
	3.896.541,00 , che veniva imputato solidalmente a tutti i soggetti oggi	
	convenuti in giudizio, pari al totale delle provvidenze indebitamente	
	percepite dalle ditte prestanome SCARABELLO SANDRO (euro	
	663.408,00) e BOUIY FATIHA (euro 728.153,00) nonché, sulla base dei	
	titoli illecitamente acquisiti, da parte delle aziende del Gruppo Marcato:	
	SOCIETA’ AGRICOLA ZABIOS DI MARCATO MATTIA E C. S.S.	
	(euro 692.944,00), l’impresa individuale MARCATO MATTIA (euro	
	833.147,00) la SOCIETA’ AGRICOLA SANTA LUCIA DI MARCATO	
	MATTIA e C S.S. (euro 790.990,00) e la Società PASCOLI ALTI S.r.l	
	(euro 187.899,00).	
	VI. Con memoria del 25 ottobre 2023 si costituivano in giudizio, a mezzo	
	dell’Avv. Diana Baraldo, MARCATO MATTIA, in proprio e quale titolare	
	dell’omonima ditta, nonché quale legale rappresentante della SOCIETA’	
	AGRICOLA ZABIOS DI MARCATO MATTIA E C. S.S. e della	
	SOCIETA’ AGRICOLA SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA E C	
	S.S., e BOUIY FATIHA, i quali eccepivano in via preliminare la nullità	
	dell’atto di citazione per violazione dell’art. 86 comma 6, in relazione al	
	comma 2 lett. c) del c.g.c. per indeterminatezza nell’individuazione e nella	
	14	

	quantificazione del danno, anche in riferimento ai soggetti danneggiati, e	
	chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.106 c.g.c. nell'attesa	
	della definizione del procedimento penale.	
	In via preliminare di merito eccepivano l'intervenuta prescrizione del danno	
	per i pagamenti intervenuti in data antecedente al 31.12.2017, non	
	versandosi in ipotesi di occultamento doloso del danno.	
	Nel merito veniva dedotta anzitutto l'assenza di responsabilità erariale per	
	manca di condotte imputabili, essendo stato perseguito l'interesse	
	pubblico alla conservazione del territorio mediante lo svolgimento	
	dell'attività agricola e di pascolo ed essendo stata verificata da parte	
	dell'autorità a ciò preposta la ricorrenza in capo a SCARABELLO Sandro	
	ed a BOUIY FATIHA dei requisiti per l'accesso ai contributi pubblici ed ai	
	titoli della Riserva Nazionale, nella specie per la loro qualificazione come	
	giovani agricoltori, qualifica mantenuta anche a seguito della cessione delle	
	aziende, tanto che non era stato attivato alcun procedimento di revoca in	
	sede amministrativa.	
	Rimaneva poi irrilevante l'anticipazione da parte di MARCATO MATTIA	
	delle spese necessarie per l'attivazione delle aziende, come peraltro invalso	
	nella prassi del settore, resasi necessaria a seguito del mancato accoglimento	
	delle istanze di apertura di credito presentate agli istituti bancari da entrambe	
	le aziende, per via della loro scarsa consistenza patrimoniale.	
	Veniva, altresì, eccepita l'assenza dell'elemento psicologico sia sotto la	
	forma del dolo, sia sotto la forma della colpa grave e l'insussistenza	
	dell'elusione, rimarcandosi l'omessa citazione in giudizio della Società	
	Agricola 5 Miglia e della Società Agricola Marcato Alessandro e Renato -	
	15	

	anch'esse destinatarie della cessione, rispettivamente, di n.570 e di n.15 titoli	
	– evidenziandosi altresì la legittimità della scelta di SCARABELLO Sandro	
	e BOUIY FATIHA di costituire, anche a breve termine dall'attivazione delle	
	iniziative aziendali a proprio nome, le società ZABIOS e SANTA LUCIA,	
	essendo ciò consentito dalla normativa in materia. Inoltre, MARCATO	
	ULISSE e MARCATO MATTIA non avevano partecipato alla condotta	
	posta in essere da SCARABELLO Sandro e BOUIY FATIHA per	
	l'ottenimento dei titoli, avendo questi ultimi personalmente presentato le	
	relative domande.	
	Né, veniva dedotto, si era verificata alcuna violazione dell'art.60 del	
	Regolamento Ue n.1306/2013, non essendo stata accertata la creazione di	
	condizioni artificiose per l'accesso alle provvidenze pubbliche.	
	Per i medesimi motivi rimaneva anche inconfigurabile l'ipotizzata solidarietà	
	nella responsabilità erariale prospettata con l'atto di citazione.	
	Concludevano, dunque, i convenuti, nel merito, in via principale, per il	
	rigetto della domanda, e, in subordine, per l'esclusione della solidarietà tra	
	convenuti e la condanna di ciascuno di essi alla restituzione degli importi	
	effettivamente percepiti in forza dei titoli acquistati da BOUIY FATIHA e	
	da SCARABELLO Sandro, con applicazione del potere riduttivo e	
	considerazione dei vantaggi conseguiti dall'Amministrazione a seguito	
	dell'esercizio dell'attività agricola.	
	VII. Con memoria del 26 ottobre 2023 si costituivano in giudizio, a mezzo	
	dell'Avv. Ferdinando Bonon, MARCATO ULISSE e la società PASCOLI	
	ALTI S.r.l. i quali, pur nella considerazione delle singole e rispettive	
	posizioni processuali, eccepivano in via preliminare la nullità dell'atto di	
	16	

	citazione per indeterminatezza a termini dell'art.86 c.g.c., evidenziando	
	l'opportunità di disporsi la sospensione del procedimento nell'attesa della	
	definizione del contemporaneo procedimento penale, rilevando l'intervenuta	
	prescrizione della pretesa erariale, essendo avvenuta l'acquisizione dei titoli	
	nell'anno 2015 (mentre il primo atto interruttivo sarebbe intervenuto solo nel	
	2023, con la notifica dell'invito a dedurre, derivando così anche la	
	prescrizione dell'azione erariale in riferimento ai contributi percepiti negli	
	anni 2016 e 2017).	
	Nel merito, la società PASCOLI ALTI eccepiva di aver espletato diversi	
	servizi nell'interesse della ditta SCARABELLO, puntualizzando che	
	l'attività agricola nel suo complesso risultava esser stata svolta e che non	
	aveva mai ricevuto titoli da parte della medesima ditta individuale. Al	
	contempo, con riferimento alla ditta BOUIY FATIHA, la società PASCOLI	
	ALTI si era limitata ad affittare in suo favore alcuni terreni agricoli montani,	
	senza alcun intervento nella richiesta dei relativi contributi, esplicando alcuni	
	servizi nell'interesse della medesima ditta BOUIY ed ottenendo, dietro	
	pagamento dell'intero corrispettivo, la cessione di n.128 titoli, mentre gli	
	altri titoli venivano ceduti ad altre società.	
	Veniva quindi contestata la sussistenza di responsabilità erariale sia per via	
	dell'assenza di qualsiasi intervento di MARCATO ULISSE nel	
	procedimento di ottenimento e di successiva vendita dei titoli da parte dei	
	signori SCARABELLO e BOUIY, sia perché non vi era stato alcun transito	
	di fondi, sui suoi conti correnti, di importi provenienti da ZABIOS di	
	MARCATO MATTIA e C s., o dalla società agricola SANTA LUCI di	
	MARCATO MATTIA e C. s.s. avendo solo la società acquistato alcuni titoli	
	17	

	della Riserva Nazionale, liberamente commerciabili ed interamente pagati.	
	Veniva, poi, contestata la sussistenza dell'elemento psicologico della dedotta	
	responsabilità erariale da parte della società, anche alla stregua del dato	
	normativo in punto di autonomia patrimoniale, e comunque la configurabilità	
	della stessa responsabilità in termini solidali.	
	Con istanza formulata nelle conclusioni assunte con la memoria di	
	costituzione in giudizio, la società PASCOLI ALTI chiedeva disporsi	
	l'ammissione alla definizione del giudizio mediante rito abbreviato con il	
	pagamento dell'importo di euro 93.949,50, pari al 50% dell'ammontare	
	complessivo dei contributi percepiti dalla società nel corso degli anni 2016,	
	2017, 2018, 2019 e 2020, così come indicati nella tabella a pag. 29-30	
	dell'atto di citazione, insistendo per le istanze di nullità e sospensione,	
	formulate in via preliminare, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione	
	e, nel merito, per il rigetto delle domande. Chiedeva in subordine che la	
	condanna fosse limitata ai contributi percepiti dalla società PASCOLI ALTI	
	s.r.l., con applicazione del potere riduttivo e con considerazione dei vantaggi	
	conseguiti dall'Amministrazione a seguito dell'esercizio dell'attività	
	agricola.	
	Veniva, in via istruttoria, chiesta consulenza tecnica d'ufficio volta ad	
	accertare puntualmente la contabilità della società PASCOLI ALTI S.r.l. e	
	ad individuare l'esistenza o meno di collegamenti economici, e di quale	
	natura, tra la medesima e gli altri convenuti.	
	VIII. Con memoria del 26 ottobre 2023, a mezzo dell'Avv. Umberto Perilli,	
	si costituiva in giudizio SCARABELLO SANDRO, il quale contestava	
	l'addebito di responsabilità eccependo, anzitutto, l'insussistenza di	
	18	

	violazioni di legge e della dedotta elusione dei principi della normativa	
	europea e nazionale. Nell'assenza di qualsiasi violazione formale, anche in	
	merito allo svolgimento dell'attività agricola, la stessa giurisprudenza	
	europea, richiamata nella sua memoria difensiva, escludeva violazioni	
	sostanziali nel caso di difetto di autonomia funzionale del progetto e per il	
	solo fatto della sussistenza di vincoli giuridici avvincenti i soggetti	
	richiedenti un aiuto.	
	Veniva, altresì, contestata la ricostruzione della fattispecie operata dalla	
	Procura in termini truffaldini, essendosi semplicemente verificato che dopo	
	poco tempo il convenuto si fosse reso conto di non avere le capacità per	
	gestire l'azienda e aveva quindi deciso di cederla agli stessi soggetti ai quali,	
	peraltro, si era appoggiato sin dall'inizio nella gestione per difetto di sua	
	esperienza nello specifico settore.	
	Quanto al profilo del dolo, nel rilevare che il convenuto si era probabilmente	
	avvicinato con leggerezza al mondo imprenditoriale, il mancato	
	miglioramento delle proprie condizioni economiche già da sé dimostrava	
	l'assenza di qualsiasi sua compartecipazione ad un piano preordinato a	
	percepire indebitamente un rilevante ammontare di contributi pubblici da	
	parte dei Mercato, che lo avevano soltanto affiancato nel suo progetto	
	imprenditoriale.	
	In via subordinata, eccepiva il limitato apporto causale alla fattispecie con	
	esclusione della solidarietà per mancanza di dolo o di ingiustificato	
	arricchimento.	
	In ogni caso, riteneva che la pretesa erariale fosse prescritta avendo egli	
	richiesto i titoli negli anni 2015/2016 ed essendogli stato notificato l'invito a	
	19	

	fornire deduzioni solamente in data 26.01.2023.	
	In via istruttoria, chiedeva prova per testi sui capitoli indicati nella memoria,	
	per lo più attinenti alle modalità di svolgimento dell'attività aziendale.	
	Il convenuto concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e, in via	
	subordinata, per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione e comunque	
	per la corretta quantificazione del danno alla luce del limitato apporto	
	causale del medesimo, con esclusione della dedotta natura solidale della	
	responsabilità.	
	IX. A seguito di istanza cautelare del 22.12.2022, già favorevolmente	
	valutata con decreto presidenziale n.1/2023, successivamente modificato,	
	con ordinanza n.7/2023, il Giudice designato confermava, nei termini di cui	
	in motivazione dello stesso provvedimento, il sequestro conservativo	
	disposto su diversi beni immobili, conti correnti, titoli ed obbligazioni	
	presenti sui conti di deposito, partecipazioni societarie intestate a	
	MARCATO ULISSE e MARCATO MATTIA, nonché alla SOCIETA'	
	AGRICOLA SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA E C. S.S, alla	
	società PASCOLI ALTI s.r.l., alla SOCIETA' AGRICOLA ZABIOS DI	
	MARCATO MATTIA E C. S.S, come individuati dalla lettura congiunta dei	
	provvedimenti emessi in sede cautelare.	
	Con ordinanza n.21/2023 il Collegio di questa Sezione giurisdizionale	
	respingeva il reclamo proposto da MARCATO ULISSE, in proprio e quale	
	legale rappresentante della società PASCOLI ALTI S.r.l., e da MARCATO	
	MATTIA, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta, nonché quale legale	
	rappresentante della SOCIETA' AGRICOLA ZABIOS DI MARCATO	
	MATTIA E C. S.S. e della SOCIETA' AGRICOLA SANTA LUCIA DI	
	20	

	MARCATO MATTIA E C. S.S.	
	La liquidazione delle spese di entrambe le fasi della procedura cautelare	
	veniva infine riservata alla definizione nel merito del presente giudizio.	
	X. All’esito della camera di consiglio fissata il 16 novembre 2023 su	
	richiesta di rito abbreviato formulata dal sig. Ulisse Marcato in proprio e	
	quale rappresentante della società Pascoli Alti S.r.l., veniva emesso decreto	
	presidenziale n. 8/2023 con cui tale istanza veniva dichiarata inammissibile.	
	XI. All’udienza pubblica del 16 novembre 2023 le parti hanno richiamato,	
	con ampia discussione, i contenuti dei rispettivi atti difensivi.	
	La causa è stata quindi posta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono,	
	risultando sostanzialmente condivisibile la ricostruzione effettuata dalla	
	Procura regionale. Tuttavia, nell’esaminare i diversi profili della	
	responsabilità dedotta in giudizio, occorre differenziare e valutare le	
	posizioni dei singoli convenuti e correttamente individuare il soggetto	
	danneggiato, in favore del quale verrà pronunciata condanna al risarcimento	
	del danno.	
	2. La richiesta preliminare di sospensione del giudizio formulata dalle difese	
	di MARCATO MATTIA, MARCATO ULISSE (anche per conto delle	
	diverse aziende dai medesimi rappresentati e convenute in giudizio) e da	
	BOUIY FATIHA, in attesa della definizione del procedimento penale, non	
	può essere accolta, considerata l’autonomia esistente tra il giudizio penale ed	
	il giudizio di responsabilità contabile, da valutarsi alla luce delle previsioni	
	dell’art.106, comma 1, del c.g.c.	
	21	

	La ridetta previsione processuale, nel prevedere che <i>“Il giudice ordina la</i>	
	<i>sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia,</i>	
	<i>pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere</i>	
	<i>pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della</i>	
	<i>causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di</i>	
	<i>giudicato”</i> , consente infatti la sospensione del giudizio nei soli casi di	
	pregiudizialità giuridica - qui evidentemente non ricorrente - come	
	ampiamente indicato da univoca giurisprudenza (<i>ex plurimis</i> si vedano Corte	
	dei conti, I Sez. Centrale d’Appello n.64/2022; II Sez. Centrale d’Appello	
	n.56/2022, n.220/2022, Sez. Sardegna n.185/2022 e n.194/2022).	
	Né, a ben vedere, le parti convenute hanno prospettato l’esistenza di alcun	
	elemento idoneo a svolgere il ruolo di antecedente logico-giuridico rispetto	
	all’oggetto del presente giudizio di responsabilità, essendo la richiesta	
	sospensione proposta solamente nei termini, non rilevanti per l’ordinamento,	
	di una sostenuta opportunità o utilità.	
	3. Le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione per violazione	
	dell’art. 86 comma 6, in relazione al comma 2 lett. c) del c.g.c. (per	
	indeterminatezza nell’individuazione e nella quantificazione del danno,	
	anche in riferimento ai soggetti danneggiati) e di prescrizione sono infondate	
	e devono essere rigettate.	
	a) Non ricorre, nel caso di specie, la ipotizzata violazione dell’art.86, comma	
	6, a termini del quale la citazione è nulla <i>“se è omissso o risulta</i>	
	<i>assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c)”</i> -	
	previsione che, a sua volta, impone che nell’atto di citazione sia contenuta	
	<i>“l’individuazione e la quantificazione del danno o l’indicazione dei criteri</i>	
	22	

	<i>per la sua determinazione”- come reso vieppiù palese dal fatto che l’atto</i>	
	introduttivo del giudizio indica chiaramente, allegando anche la relativa	
	documentazione, sia l’ammontare complessivo del danno, sia le singole	
	partizioni dello stesso, essendo richiamati in citazione i contributi	
	patrimoniali individualmente ottenuti da parte dei diversi soggetti convenuti	
	in giudizio.	
	E’ principio consolidato, peraltro del tutto corrispondente alla disposizione	
	normativa testè riportata, che non occorre nell’ambito dell’azione erariale	
	un’esatta individuazione e quantificazione del danno, essendo sufficiente ad	
	escludere la sanzione della nullità dell’atto di citazione l’indicazione, anche	
	generica, dei criteri attraverso i quali il danno può essere quantificato,	
	mentre non occorre l’indicazione del soggetto danneggiato, che può essere	
	anche solo genericamente inteso come l’Erario, dal momento che spetta	
	all’Organo giudicante verificare, alla stregua delle risultanze istruttorie,	
	l’esistenza del danno erariale nella sua completezza, ivi compreso il profilo	
	dell’Amministrazione danneggiata.	
	Per consolidata giurisprudenza (tra le tante, Sez. I centr. app.58/2018; Sez. II	
	centr. app. 498/2017; Sez. III centr. App. 296/2016), infatti, l’atto di	
	citazione è affetto da nullità per i vizi della <i>editio actionis</i> soltanto se questi	
	compromettono la garanzia di un compiuto diritto di difesa, in quanto	
	risultano mancanti i contenuti indispensabili per determinare l’oggetto	
	(<i>petitum</i> mediato e immediato) e le ragioni di fatto (<i>causa petendi</i>) ai fini	
	della corretta delimitazione del <i>thema decidendum</i> (in termini, <i>ex multis</i> ,	
	Corte dei conti, I Sez.App. n.427/2023, II Sez.App, n.75/2023, n.238/2022,	
	III Sez.App. n.28/2022).	
	23	

	Tali contenuti sono invece stati ampiamente specificati nel libello	
	introduttivo, nel quale sono state precisamente descritte non solo le condotte	
	foriere del danno erariale (indebita locupletazione di contributi pubblici	
	nell'assenza di condizioni soggettive legittimanti), ma anche le singole	
	provvidenze patrimoniali oggetto di contestazione ai convenuti, con anche	
	l'indicazione e la precisazione dei soggetti che hanno provveduto	
	all'erogazione; criteri tutti attraverso i quali è stata correttamente ricostruita	
	dalla Procura regionale l'azione di responsabilità dedotta in giudizio, cui ha	
	fatto seguito ampia, consapevole e completa attività difensiva delle parti	
	convenute, anche nella fase cautelare.	
	A fronte di tali indicazioni resta rimesso al Collegio valutare in termini di	
	fondatezza e/o infondatezza la domanda formulata e di quantificare il	
	relativo danno, oltre che suddividere lo stesso tra i vari compartecipi.	
	Rispetto a quest'ultimo aspetto, in particolare, tutte le parti convenute hanno	
	tra l'altro espressamente controdedotto e domandato, in subordine, la	
	limitazione della loro responsabilità nei termini dei contributi effettivamente	
	introitati tenuto conto del loro specifico apporto causale, ad ulteriore riprova	
	della pienezza del contraddittorio esplicatosi nel corso del giudizio.	
	b) Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, vertendosi, nel caso di	
	specie, in ipotesi di occultamento doloso del danno che determina l'iniziale	
	decorso del termine quinquennale di prescrizione solo a partire dalla scoperta	
	della fattispecie dannosa.	
	A tal fine occorre considerare che per consolidata giurisprudenza le	
	previsioni dell'art.1, comma 2, della legge 20/1994 devono essere raccordate	
	con il principio generale dell'art.2935 c.c., a termini del quale, “La	
	24	

	<i>prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto</i>	
	<i>valere”</i> , così postulando, in chiave ordinamentale, che solo la concreta ed	
	effettiva possibilità di tutelare un diritto potrebbe mai importare l’iniziale	
	decorso, per inattività de soggetto danneggiato, dell’istituto della	
	prescrizione estintiva, principio senza dubbio alcuno estensibile anche	
	all’attivazione dell’azione di responsabilità per danno erariale (sul punto,	
	Corte dei conti, Sez. I App n.334/2021 e n.513/2021; Sez. II App.	
	n.464/2021; Sez. III App. n.316/2021).	
	Alla luce di quanto sopra, l’espresso rilievo, nell’art.1, comma 2 della legge	
	20/1994, dell’occultamento doloso del danno, altro non è se non proprio	
	l’evidente conferma dell’applicabilità del principio ordinamentale	
	dell’art.2935 c.c. anche all’esercizio dell’azione di responsabilità erariale,	
	(cfr. in termini, Corte dei conti Sez. I App n.160/2021, n.353/2021,	
	n.457/2021; Sez. II App.n.52/2021; Sez. III App. n.3/2021, n.18/2021,	
	n,325/2021, n.601/2021), considerato che in caso di occultamento doloso del	
	danno non sarebbe possibile esercitare l’azione risarcitoria in assenza di	
	specificata attività di indagine, proprio a causa delle attività di dissimulazione	
	poste in essere da parte del responsabile del fatto illecito.	
	Per maggior chiarezza, al fine di evidenziare ulteriormente l’intima	
	connessione esistente tra la normativa contabile qui in esame ed il principio	
	generale dell’art.2935 c.c., è stato anche osservato che “ <i>Il citato co. 2</i>	
	<i>dell’art. 1 della legge n. 20 del 1994 introduce una specificazione di</i>	
	<i>particolare rilievo per meglio definire “il giorno in cui il diritto può essere</i>	
	<i>fatto valere”</i> , laddove evidenzia che, qualora il soggetto danneggiante abbia	
	<i>posto in essere un comportamento doloso per occultare l’illecito, l’esordio</i>	
	25	

	<i>della prescrizione si ha solo nel momento in cui l'Amministrazione o la</i>	
	<i>Procura contabile hanno piena contezza dell'illecito"</i> (Corte conti, III	
	Sez.App.n.385/2021), dovendosi infatti considerare che, a differenza delle	
	ipotesi per così dire "ordinarie" - in cui non vi sia cioè occultamento doloso	
	del danno - nel caso in cui invece se ne ravvisino i presupposti "...la regola	
	della "conoscibilità obiettiva" è derogata in favore di quella della	
	"scoperta" e, dunque, della "conoscenza effettiva" (cfr. sul punto Corte dei	
	conti, Sez. I App. n.129/2021; Sez. II App. n.400/2021, n.463/2021).	
	Fatta tale premessa in punto di diritto, emerge, dagli atti allegati al giudizio,	
	una sostanziale attività di occultamento che - come meglio si chiarirà	
	nell'esaminare il merito della domanda - inizia già a partire dal momento	
	della presentazione della domanda iniziale dei contributi da parte di imprese	
	appositamente costituite al fine di potersi avvantaggiare della qualifica	
	giuridica di giovani imprenditori e ricevere così le agevolazioni previste <i>ad</i>	
	<i>hoc</i> , si sviluppa attraverso la successiva cessione di tali agevolazioni alle	
	aziende di riferimento e si conclude con il trasferimento ulteriore dei titoli	
	ottenuti alle medesime aziende, al solo fine di consentire a queste ultime di	
	potersi ulteriormente avvantaggiare di contributi altrimenti non spettanti.	
	La conoscibilità oggettiva dell'indebita percezione di contributi in entrambe	
	le fasi sopra succintamente descritte (percezione indebita di contributi da	
	parte soggetti fittiziamente costituiti e loro trasferimento alle aziende di	
	riferimento, percezione indebita di ulteriori contributi da parte di queste	
	ultime a seguito del trasferimento di titoli percepiti dai primi), si è pertanto	
	verificata, nel caso di specie, solo a partire dalla trasmissione in data	
	6.9.2022 alla Procura della Corte dei conti degli esiti dell'indagine penale da	
	26	

	dall'emissione di fatture - di avere in tal modo indirettamente accesso alle	
	risorse degli aiuti in agricoltura riservati ai giovani imprenditori agricoli; c)	
	la stessa società PASCOLI ALTI S.r.l. risultava inoltre destinataria di	
	pagamenti da parte delle neocostituite aziende (per l'affitto di terreni e per	
	titoli diversi), in tal modo ottenendo, con parvenza di legalità, il	
	trasferimento di parte dei contributi pubblici formalmente attribuiti alle	
	aziende SCARABELLO e BOUIY.	
	4.2 Nel dettaglio, quanto alla posizione dell'azienda SCARABELLO	
	SANDRO, risulta anzitutto il pieno coinvolgimento delle società PASCOLI	
	ALTI già nella fase genetica dell'azienda (che appunto, riceve da tale società	
	i terreni necessari al fine di costituire la sua dotazione iniziale, da esporre	
	all'atto della presentazione della domanda di accesso alla Riserva Nazionale	
	dei Titoli); sia di MARCATO MATTIA ai quali vengono poi ceduti 680	
	titoli per il controvalore dichiarato, riscosso solo in minima parte, di euro	
	75.000,00; sia ancora della società ZABIOS, nella quale venne appena a	
	confluire l'intera azienda SCARABELLO in data 30.11.206, cioè ad appena	
	un anno e mezzo circa dalla sua costituzione, con il contestuale	
	riconoscimento di un credito di euro 510.985,78 ed il passaggio formale di	
	altri 646 titoli.	
	4.2.1. È altresì comprovata la penetrante incidenza di MARCATO MATTIA	
	nella gestione finanziaria ed operativa dell'azienda SCARABELLO	
	SANDRO, in considerazione della libera gestione dei conti correnti e della	
	materiale gestione degli affari della stessa azienda.	
	Molteplici sono infatti i riscontri fattuali ed oggettivi che comprovano in	
	senso univoco l'avvenuta interposizione fittizia della ditta SCARABELLO	
	29	

	(e, per quanto rileverà in seguito, della ditta BOUIY) alle autorità preposte,	
	con lo scopo di poter ad esse presentare la sostanziale novità del complesso	
	aziendale, invece integralmente riferibile all'azienda PASCOLI ALTI dei	
	quali MARCATO ULISSE e MARCATO MATTIA erano soci e,	
	rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere	
	delegato.	
	Tali riscontri non riguardano il solo profilo della struttura aziendale, ma	
	anche quello economico e gestionale, posto che l'intera attività è risultata	
	integralmente riconducibile alla gestione operativa di MARCATO MATTIA	
	e finalizzata al mero trasferimento delle risorse percepite alle aziende	
	governate dal medesimo MARCATO MATTIA ed alla PASCOLI ALTI.	
	Ai già richiamati profili oggettivi connessi alla costituzione e dotazione	
	aziendale (tenuto anche presente il limitato orizzonte temporale che	
	caratterizzò sin da principio l'affitto dei fondi agricoli), alla sistematica e	
	spesso contestuale traslazione delle risorse ottenute a titolo di contributo in	
	favore di MARCATO ULISSE, MARCATO MATTIA ed alla società	
	PASCOLI ALTI, oltre che alla società ZABIOS (comprovata dalla puntuale	
	ricostruzione in atti delle vicende finanziarie dell'Azienda SCARABELLO),	
	al trasferimento di parte dei titoli ottenuti in favore di MARCATO MATTIA	
	e della stessa ZABIOS (senza un adeguato riscontro patrimoniale), si	
	sommano, a fornire un indiscutibile quadro di prova: a) sia le rilevanti	
	ammissioni che provengono dalle trascrizioni delle chat whatsapp degli	
	stessi convenuti SCARABELLO SANDRO e MARCATO MATTIA dalle	
	quali traspare chiaramente la finalità di accaparramento dell'intera	
	operazione congegnata da SCARABELLO SANDRO, già esperto del settore	
	30	

	in virtù della propria qualificazione professionale, e da MARCATO	
	MATTIA, avvalendosi dell'intera struttura delle diverse aziende	
	riconducibili a MARCATO MATTIA e a MARCATO ULISSE; b) sia le	
	mail inviate dalla banca MPS ed indirizzate allo stesso MARCATO	
	MATTIA, emblematicamente aventi ad oggetto la trasmissione di dati	
	bancari da comunicarsi al formale titolare dell'Azienda, che senza valido	
	motivo non ne aveva invece contezza, e la richiesta di rientrare dalla	
	situazione di saldo negativo (all.41-42-43 alla segnalazione di danno); c) sia,	
	ancora, le intercettazioni ambientali allegate in atti, dalle quali risulta che	
	MARCATO MATTIA riferiva a MARCATO ULISSE della necessità	
	dell'interposizione dello SCARABELLO, quale giovane imprenditore	
	agricolo, per avere accesso ai contributi pubblici destinati a tale categoria	
	(all.40).	
	4.2.2. Sussistendo incontestabile prova oggettiva di tali rapporti finanziari e	
	gestionali, le difese dei convenuti si sono sostanzialmente incentrate	
	nell'asserire, da un lato, l'assenza del danno erariale in conseguenza	
	dell'effettivo svolgimento dell'attività agricola - ciò che, negli assunti	
	difensivi renderebbe comunque rispettato il programma sotteso alle	
	pubbliche contribuzioni - e, dall'altro, la piena legittimità della complessiva	
	operazione finanziaria, nell'ambito della quale sarebbero state compiute	
	attività pienamente consentite dall'ordinamento: di dotazione iniziale	
	dell'azienda, di successiva remunerazione dei contributi, anche gestionali,	
	apportati all'azienda SCARABELLO (e all'azienda BOUIY) da parte di	
	MARCATO MATTIA, e di successiva trasmissione dei titoli da parte della	
	ditta stessa anche in esito al conferimento della stessa azienda, in data	
	31	

	30.11.2016, alla società ZABIOS, contestualmente costituita.	
	4.2.3 L'affermazione delle difese SCARABELLO, MARCATO MATTIA,	
	SOCIETA' ZABIOS, SOCIETA' SANTA LUCIA (e per quanto rileverà in	
	seguito, in riferimento alla sua posizione, dalla difesa BOUIY FATIHA),	
	secondo la quale il danno erariale sarebbe escluso perché l'interesse pubblico	
	alla conservazione del territorio mediante lo svolgimento dell'attività	
	agricola e di pascolo sarebbe stata comunque assicurata (mediante la verifica	
	da parte dell'autorità a ciò preposta della ricorrenza in capo a	
	SCARABELLO Sandro ed a BOUIY FATIHA dei requisiti per l'accesso ai	
	contributi pubblici ed ai titoli della Riserva Nazionale), non è ritenuta dal	
	Collegio condivisibile, dal momento che si omette di considerare che il	
	perseguimento di tale finalità - che non può certo esaurirsi nella sola lettura	
	dell'art. 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come	
	prospettata dalla difesa SCARABELLO e richiamata anche nel corso della	
	discussione orale - presuppone che i soggetti effettivamente destinatari della	
	provvidenza pubblica siano anche gli effettivi gestori dell'attività. Le risorse	
	pubbliche di cui tali aziende beneficiano hanno infatti lo scopo di agevolare	
	lo svolgimento dell'attività agricola da parte di giovani e nuovi imprenditori,	
	e non invece da parte di aziende già operanti del settore che si presentino	
	formalmente e fittiziamente quali nuovi agricoltori, facendo leva sui soggetti	
	terzi ai quali forniscono mezzi e capitali.	
	In ciò, evidentemente, si manifesta l'essenziale differenza rispetto alla	
	semplice finalità di agevolare l'attività agricola, la sola presa in	
	considerazione dalle difese poco sopra richiamate, che sarebbe altrimenti	
	allo stesso modo tutelata consentendo l'accesso alla Riserva Nazionale anche	
	32	

	da parte delle aziende già operanti nel settore, invece non prevista dalla	
	normativa.	
	L'accesso ai titoli della “ <i>Riserva nazionale</i> ” da parte dei nuovi agricoltori	
	risponde, cioè, all'esigenza rappresentata dalla normativa sugli aiuti in	
	agricoltura, di favorire proprio e soltanto quei soggetti che si trovano in una	
	posizione di marginalità nel settore agricolo. In tal senso, la possibilità di	
	trasferimento dei titoli non può certamente essere preordinata alla cessazione	
	dell'attività di impresa, ma è semmai funzionale alla monetizzazione degli	
	stessi con il cui ricavato l'imprenditore agricolo può proseguire l'attività,	
	oppure coprire una perdita d'esercizio; indubbiamente estranea a tale finalità	
	è invece la cessione dei diritti all'aiuto volta a favorire, a fini speculativi,	
	operatori economici terzi già presenti da anni nel mercato attribuendo loro	
	un illecito vantaggio consistente nella fruizione indebita di una misura	
	concepita per facilitare l'ingresso nel sistema produttivo agricolo di soggetti	
	appartenenti a categorie sfavorite.	
	4.2.4. Alla luce di tali considerazioni non risultano condivisibili neppure le	
	ulteriori eccezioni sollevate in merito ad una presunta legittimità delle	
	single vicende aziendali (dotazione aziendale, aiuto gestionale, cessione o	
	conferimento di titoli), separatamente e singolarmente considerate da parte	
	dei convenuti che ne asseriscono la piena regolarità formale, posto che dal	
	quadro complessivo non emerge né un'autonoma gestione dell'azienda	
	SCARABELLO, né un'astratta riconducibilità della successiva cessione	
	dell'azienda alla società ZABIOS ad inesperienza o errori gestionali del suo	
	titolare (come assume la difesa SCARABELLO, risultando, semmai ed al	
	contrario, l'originario limitato orizzonte temporale della gestione dei terreni	
	33	

	titoli, come già sufficientemente richiamati in citazione e nella segnalazione	
	di danno, intercettazioni ambientali, in ordine al ruolo svolto dal	
	MARCATO MATTIA rispetto alle agevolazioni richieste dall'azienda	
	BOUIY), soccorrono, tra l'altro, anche le indicazioni rese quale persona	
	informata dei fatti, dal marito della medesima BOUIY FATIHA, Marcato	
	Renato, rimaste prive di contestazione da parte dei convenuti, in merito alla	
	sostanziale riconducibilità dell'intera operazione economico-finanziaria alla	
	persona di MARCATO ULISSE (e dunque, se ne deve dedurre,	
	indirettamente, alla società PASCOLI ALTI, che aveva fornito terreni e capi	
	da allevare, come anche espressamente riferito dallo stesso Marcato Renato).	
	Lo schema seguito è, dunque, lo stesso già esaminato con riferimento	
	all'azienda SCARABELLO, ovvero quello dell'attribuzione iniziale di	
	dotazioni da parte della società PASCOLI ALTI, della gestione finanziaria e	
	aziendale sostanzialmente riconducibile a MARCATO MATTIA ed a	
	MARCATO ULISSE, della successiva cessione aziendale mediante	
	costituzione di altra azienda, nel caso di specie la SOCIETA' AGRICOLA	
	SANTA LUCIA DI MARCATO MATTIA e C S.S., gestita dallo stesso	
	MARCATO MATTIA, con trasferimento di risorse e titoli in favore della	
	stessa società e con riconoscimento di un credito aziendale rilevante rimasto	
	privo di giustificazione (euro 573.925,35), cui ha fatto seguito la successiva	
	ulteriore traslazione di rilevanti risorse in favore della società PASCOLI	
	ALTI.	
	Ne consegue che anche in riferimento a tale seconda operazione aziendale	
	risulta pienamente comprovata, ad avviso del Collegio, una situazione di	
	solo apparente legittimità e regolarità gestionale, volta a dissimulare,	
	35	

	coinvolgimento nell'intera vicenda complessivamente intesa, consegnata	
	appositamente per poter accedere a contributi riservati ai giovani	
	imprenditori.	
	La società PASCOLI ALTI, in particolare, provvedeva a fornire mezzi e	
	strumenti aziendali che, ben lungi dal potersi ritenere un semplice aiuto alla	
	conduzione aziendale di soggetti inesperti, portava a configurare una sorta di	
	celata succursale delle predette aziende, anche tramite l'intervento personale	
	di MARCATO ULISSE e di MARCATO MATTIA: venivano infatti forniti	
	ai giovani imprenditori non solo terreni e capi animali, ma anche, volta per	
	volta, singoli apporti economici, talvolta più rilevanti e talvolta anche	
	minimali, per il pagamento di spese minute (vedi movimenti bancari indicati	
	nella segnalazione di danno nel punto n.5 del relativo paragrafo quanto a	
	SCARABELLO SANDRO e nel punto n. 4 quanto a BOUIY FATIHA), per	
	un'attività che nei fatti è risultata gestita in prima persona dagli stessi	
	MARCATO MATTIA e MARCATO ULISSE, coinvolti a livello personale	
	(vedi, tra l'altro, le sommarie informazioni rese dai fornitori e dai veterinari	
	delle aziende e quanto risulta dalle conversazioni chat proprio tra	
	SCARABELLO SANDRO e MARCATO MATTIA).	
	Al contempo MARCATO MATTIA, in accordo con lo stesso	
	SCARABELLO SANDRO ed insieme a MARCATO ULISSE	
	(quest'ultimo, in particolare, con riferimento all'azienda di BOUIY	
	FATIHA) si occupava della gestione finanziaria delle due aziende,	
	intervenendo in un secondo momento (dopo brevissimo arco temporale,	
	tenuta presente la natura delle attività aziendali), anche ad acquisire	
	giuridicamente le due strutture aziendali dei nuovi imprenditori agricoli	
	37	

	SCARABELLO E BOUIY (mediante l’incorporazione nelle aziende	
	ZABIOS e SANTA LUCIA, con piena coincidenza temporale e con	
	operazione sostanzialmente speculare), con trasferimento delle dotazioni	
	finanziarie ed il riconoscimento a bilancio di ingenti crediti privi di	
	giustificazione, riconoscendo ulteriormente pagamenti diretti in favore della	
	società PASCOLI ALTI, alla quale venivano anche trasferiti titoli d’aiuto da	
	parte della stesa società ZABIOS.	
	5.2 Mentre con riferimento a SCARABELLO SANDRO, risulta comprovata	
	in atti (basti richiamare le intercettazioni della chat con MARCATO	
	MATTIA e la mail dell’8 gennaio 2016, allegati nn. 44 e 45 alla	
	segnalazione di danno) la piena partecipazione all’ideazione della	
	complessiva fattispecie illecita, non altrettanto può dirsi per BOUIY	
	FATIHA, poiché dall’insieme delle allegazioni in atti emerge il suo	
	volontario coinvolgimento esclusivamente per i fatti relativi alla gestione del	
	compendio aziendale a suo nome, e dunque per gestione dei contributi	
	direttamente ed indirettamente ricollegabili alla sua azienda agricola	
	individuale, per un ammontare, appunto di euro 2.540.189,00 , non essendo	
	ad essa riferibile causalmente il danno connesso ai contributi concessi in	
	favore di SCARABELLO SANDRO e quello relativo alla posizione della	
	società ZABIOS.	
	Ne consegue, in conclusione, che, mentre per tutti gli altri convenuti, sempre	
	fatta salva la relativa suddivisione dell’importo totale tra i diversi soggetti	
	danneggiati, deve essere disposta condanna in via solidale al risarcimento del	
	danno erariale come contestato dalla Procura erariale, BOUIY FATIHA è da	
	ritenersi invece responsabile in via solidale fino alla concorrenza del	
	38	

		suddetto minore importo.	
		6. Come in principio accennato, deve quindi darsi luogo in dispositivo alla	
		suddivisione degli importi sopra indicati in considerazione dell'ammontare	
		del danno singolarmente subito dai soggetti danneggiati, come risultanti	
		dalla ricostruzione, non contestata, di cui all'atto di citazione, e dunque in	
		ragione dell'erogazione degli aiuti economici riconosciuti da parte degli	
		organismi pagatori ivi indicati: AVEPA (euro 3.797.195,49), APPAG	
		TRENTO (euro 12.420,00 + 21.543,00 = 33.963,00), OPPAB BOLZANO	
		(euro 3.142,81), AGEA (euro 62.239,70).	
		7. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono conseguentemente	
		esser poste a carico dei soggetti convenuti ai sensi dell'art. 31 C.G.C.	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
		definitivamente pronunciando:	
		a) Condanna MARCATO ULISSE, MARCATO MATTIA, quest'ultimo	
		anche in qualità di titolare della omonima ditta individuale, SCARABELLO	
		SANDRO, BOUIY FATIHA, la SOCIETA' AGRICOLA ZABIOS DI	
		MARCATO MATTIA E C. S.S., la SOCIETA' AGRICOLA SANTA	
		LUCIA DI MARCATO MATTIA e C S.S. e la Società PASCOLI ALTI	
		s.r.l., tutte in persona del loro legale rappresentante, solidalmente tra loro, al	
		pagamento a favore del pubblico erario delle somme che di seguito si	
		specificano, oltre interessi e rivalutazione dai singoli pagamenti di cui in	
		citazione e sino al saldo:	
		- quanto a MARCATO ULISSE, MARCATO MATTIA, quest'ultimo anche	
		in qualità di titolare della omonima ditta individuale, SCARABELLO	
		39	

